



# COMUNE DI CASTELLANA SICULA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

## *Deliberazione del Consiglio Comunale*

N. 12

**Oggetto: Conferma aliquote e detrazioni IMU esercizio 2018**

**Data 26/03/2018**

L'anno *DUEMILADICIASSETTE* il giorno *VENTINOVE* del mese di **MARZO** alle ore **21,00** nell'Aula Consiliare del Comune suddetto, a seguito della convocazione del Presidente del **26 marzo 2017 Prot. n. 3946** previo avviso notificato in tempo utile a ciascun Consigliere si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria seduta pubblica di prima convocazione.

Proceduto all'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI	Presente	Assente	CONSIGLIERI	Presente	Assente
1) DI PRIMA Tommaso Giuseppe	si		7) MIGLIORE Massimiliano	si	
2) FIANDACA Daniela	si		8) GULINO Giuseppina	si	
3) MASCELLINO Francesco	si		9) PIZZUTO Angelo		si
4) DI GANGI Maria Elena		si	10) GIACOMARRA Francesco	si	
5) GIACOMARRA Enza	si		11) VENTIMIGLIA Calogero		si
6) GANGI Epifanio Salvatore	si		12) MURATORE Floriana		si

Presenti n. 8

Assenti n. 4

Risultato legale il numero degli intervenuti per la validità della seduta, assume la presidenza il Sig. Di Prima Tommaso – Presidente del Consiglio .

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Piera Mistretta;

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno, indicato in oggetto .

**Il Responsabile del Settore Economico - finanziario sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: Conferma aliquote e detrazioni IMU esercizio 2018.**

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, N. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dall'imposta per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTA la Legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", che modifica l'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n.47 togliendo ai comuni, per il 2014, la facoltà di assimilare all'abitazione principale gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, e introducendo, per legge, tale assimilazione per l'anno 2015, di una ed una sola unità immobiliare, purché già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

VISTA la Legge 208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità per l'anno 2016) ed in particolare l'articolo 1, commi dal 10 al 54, con cui sono state introdotte modifiche alla norma sopra citata, in particolare:

- la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio è applicabile anche nel caso che il comodante possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTO l'art. 1, comma 37 della Legge n° 205 del 27.12.2017, Legge di stabilità 2018, che proroga il blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi degli Enti Locali.

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 08/09/2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2017, con la quale sono state confermate le aliquote IMU per l'esercizio 2017;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Castellana Sicula in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Castellana Sicula; a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- in base al comma 707, della Legge 147/2013, dal 2014 l'esenzione per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base al suddetto comma della Legge 147/2013 l'esenzione per l'abitazione principale è altresì applicabile alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti di primo grado (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011);
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24;
- il versamento deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
- che competono al Consiglio Comunale, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. nr. 446 del 1997 la determinazione delle aliquote e delle detrazioni delle imposte di cui trattasi, secondo le disposizioni D.L. nr. 201 del 2011, della Legge 147/2013 e della Legge 190/2014.

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno, il quale fissa un ulteriore differimento del termine per l'approvazione del Bilancio Pluriennale 2018/2020 degli enti locali al 31/03/2018;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 così come modificato dal D.Lgs. 118/11;

### **PROPONE**

1. ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di confermare per l'anno 2018, le medesime aliquote e detrazioni adottate nell'esercizio 2017, fermo restando l'esenzioni delle abitazioni principali (diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9) e loro pertinenze, come di seguito specificate:
  - aliquota ordinaria e aree fabbricabili 0,76 %;
  - aliquota 0,50 % e detrazione di € 200,00 per abitazioni principali appartenenti alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
  - aliquota 0,86 % immobili appartenenti alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
  - aliquota 0,66% immobili appartenenti alla categoria catastale C/3 e utilizzati direttamente dal soggetto passivo per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
  - aliquota dello 0,76% immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D così come introdotto dall'art. 1, comma 380, della Legge 228/12 e risoluzione del MEF, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2012, confermando l'aliquota dell'1,06% dei D/5 e D/8;
  - equiparazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, ai sensi della Legge 23 maggio 2014 n. 80;
  - assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2018 e saranno valide anche per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
3. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
5. di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;
6. di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Castellana Sicula, 23.03.2018

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO**  
f.to *Dott.ssa V. Di Girgenti*

**Il Presidente** introduce l'argomento e passa la parola al Responsabile del Settore Economico Finanziario che con dovizia di particolari relazione sul punto in questione

**Il consigliere Fiandaca** annuncia che a breve l'Amministrazione ha intenzione di destinare le economie per la lotta all'evasione aiutando le imprese che volessero investire nel nostro territorio. Verrà proposto un regolamento in tal senso e tutto questo quale segnale politico ad incrementare l'attività economica di questo Comune

**Il consigliere Giacomarra** chiede se c'è un aumento delle Tariffe

**Il Presidente** risponde che per legge è disposto il blocco delle aliquote per cui non c'è alcuno spostamento.

**Il consigliere Giacomarra** sulla base di quanto detto dal Presidente fa dichiarazione di voto favorevole sul punto all'o.d.g.

Non avendo altri consiglieri chiesto di intervenire il Presidente pone a votazione l'argomento posto all'o.d.g.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del settore economico-finanziario e dal Revisore dei conti;

Con voto unanime, espresso in forma palese per alzata e seduta

### **DELIBERA**

- 1. di approvare** la proposta redatta dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, avente ad oggetto : **“Conferma aliquote e detrazioni IMU esercizio 2018”**. che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, facendola propria ad ogni effetto di legge

### **Il Presidente**

Propone di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese, per alzata e seduta;

### **DELIBERA**

**di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.**

# COMUNE DI CASTELLANA SICULA

PROVINCIA DI PALERMO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE:

**Oggetto:** Conferma aliquote e detrazioni IMU esercizio 2018

### PARERI

Ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, recepito dall'art.1, comma 1, lettera "i", della L.R. 11 dicembre 1991, n.48, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica:

Li, 23.03.2018

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa Vincenzina Di Girgenti

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile:

Li, 23.03.2018

Il Ragioniere  
F.to Dott.ssa Vincenzina Di Girgenti



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to: Tommaso Di Prima

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: Daniela Fiandaca

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Piera Mistretta

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICITA' LEGALE**  
(Ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009)

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del dipendente incaricato alla pubblicazione ON-LINE sul sito informatico istituzionale di questo Comune ,

A T T E S T A ;

che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'Albo Pretorio ONLINE del sito WEB all'indirizzo://[www.comune.castellanasicula.pa.it](http://www.comune.castellanasicula.pa.it) per la durata di quindici giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_ e che entro il suddetto non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Castellana Sicula , li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Comunale

---

---

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**C E R T I F I C A**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in Data : **29 marzo 2018**

- [ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell'art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni ;
- [ X ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni .

Castellana Sicula, li 29 marzo 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Piera Mistretta

---

---